

15 giugno 2020

Categorie: Finanziaria > Covid - 19

## Contributo a Fondo Perduto: l'Autocertificazione Antimafia

Autore: *Giuseppe Avanzato*

Si apre oggi il canale telematico per la presentazione dell'Istanza per la richiesta del Contributo a fondo perduto disciplinato dall'art. 25 del Decreto Legge n. 34/2020 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio); particolare attenzione va posta al quadro A dell'istanza, ovvero alle dichiarazioni antimafia.

Il comma 9 dell'art. 25 del D.L. Rilancio statuisce che l'istanza di cui al comma 8 deve contenere anche "l'autocertificazione che **i soggetti richiedenti [...] non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011**", in altre parole, che questi non siano sottoposti a provvedimenti di misure di prevenzione antimafia e che, quindi, non siano incorsi nella decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni, ecc.

Come indicato nel modello di istanza, pubblicato lo scorso 10 giugno dall'Agenzia delle Entrate, **qualora il contributo**, calcolato dall'istante sulla base dei criteri previsti dalla norma, **sia superiore ad euro 150.000**, il richiedente sarà tenuto a compilare la parte relativa alla **dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l'elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia**.

In questi casi, secondo le indicazioni delle "Istruzioni per la compilazione", il modello dell'istanza andrà "**firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it unitamente all'autocertificazione che il soggetto richiedente, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo**".

Come detto, il discrimine alla compilazione della predetta dichiarazione sostitutiva è rappresentato dall'ammontare del contributo richiesto che dovrà essere superiore ad **euro 150.000, soglia prevista dall'art. 91, co. 1 - lett. b) - D.Lgs. n. 159/2011 - Codice antimafia** che statuisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquisire l'informazione antimafia nel caso di concessione di contributi, finanziamenti, agevolazioni, ecc., di importo, appunto, superiore a 150.000,00 euro.

Le **dichiarazioni** inserite nell'istanza testualmente riguardano:

- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);

ovvero

- di non trovarsi/che il soggetto beneficiario non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i

sogetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Queste vanno rese ai sensi dell'art. 47 - D.P.R. n. 445/2000, apponendo la firma nell'apposito riquadro, con l'avvertenza che, come specificato nelle istruzioni per la compilazione, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, **si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 25 D.L. n. 34/2020**, ovvero, potrebbe integrarsi uno dei reati di cui all'art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, che prevede la reclusione fino a due anni e all'art. 495 c.p. - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, che statuisce la reclusione da uno a sei anni.

Importante poi, **l'estensione del diritto alla richiesta del contributo anche a coloro che sono sottoposti alla c.d. verifica antimafia**, come si ricava dal richiamo operato dal legislatore, al comma 9 dell'art. 25 cit., all'art. 85, co. 1 e 2 - Codice Antimafia (es. titolare, direttore tecnico, legale rappresentante, componenti del Consiglio di amministrazione, eventuali procuratori, institori o simili, socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ecc).

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai loro familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi andranno compilati più righe, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra.

Infine, particolare attenzione va posta alle conseguenze scaturenti nel caso in cui dai riscontri successivi emerga la sussistenza di "cause ostative" e, dunque, la falsa attestazione della regolarità antimafia.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate sarà autorizzata a procedere con il recupero del contributo ai sensi del comma 12 dell'art. 25 cit. a norma in disamina, ovvero, ai sensi degli artt. 31 e ss. del D.P.R. n. 600/73 e, nella predetta ipotesi, il soggetto che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia sarà punito con la reclusione **da due anni a sei anni**.

Nel caso in cui, poi, fosse **già avvenuta l'erogazione del contributo**, si renderà applicabile anche la misura cautelare della confisca dell'art. 322-ter c.p. per un valore corrispondente all'ammontare del contributo illecitamente percepito ed "**sequestro preventivo**" ex art. 321 c.p.p. come richiamato dal medesimo art. 322-ter c.p.

In ultimo, si evidenzia che l'istanza potrà essere revocata dal richiedente presentando una rinuncia che potrà essere inviata anche oltre il 13 agosto 2020 (termine ultimo per la presentazione dell'istanza), ma prima dell'erogazione del contributo, così da evitare i controlli cui sarebbe viceversa sottoposto, tuttavia, ove sia obbligatoria la compilazione della dichiarazione antimafia, nei termini sopra specificati, permarrebbero le sanzioni previste a seguito di dichiarazioni mendaci.

CORSO ONLINE + QUADERNO

**FINANZIAMENTI FINO A 25.000€**  
Come richiederli

SCOPRI DI PIÙ

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)